Titolo

Illecito sportivo - adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva – sufficienza – ratio

Descrizione

La struttura dell'illecito sportivo considera integrata la fattispecie già quando le condotte dei responsabili consistono nell'adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva; ciò in quanto l'ordinamento federale ha inteso apprestare una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l'effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso, che rileva come circostanza aggravante e non come elemento costituente dell'illecito. Questa scelta del legislatore federale, visibilmente finalizzata all'esigenza di reprimere con fermezza comportamenti di estrema gravità, intende anticipare e allargare l'area della punibilità delle condotte vietate. Quanto sopra vale ad escludere la completa assimilabilità o sovrapponibilità dell'illecito sportivo all'illecito penale.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 49/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 30 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0049 CFA del 18 novembre 2024 (Sig. Vito Castelletti/Procura Federale Interregionale)